

## **Legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008– Art. 14 bis**

### **Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private**

(...)

Art. 14-bis Norma transitoria .[\[11\]](#)

1. In considerazione della condizione emergenziale in cui versa la sanità in Calabria, derivante anche dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e al fine di garantire le indifferibili attività rese dal servizio sanitario regionale, per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, comma 7, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l'accreditamento è prorogato fino alla conclusione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti di legge, da adottarsi entro il marzo 2025, previa presentazione, a cura delle strutture interessate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, di autocertificazione da trasmettere al Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie" e all'Azienda Sanitaria competente per territorio. L'autocertificazione concerne la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi. Lo status di soggetto accreditato permane fino a quando i procedimenti amministrativi non vengano conclusi, purché i soggetti pubblici e privati interessati, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo in corso, abbiano regolarmente presentato l'autocertificazione secondo le modalità sopra descritte, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 4, della presente legge [\[12\]](#).

2. I soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell'accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni presentando, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, al Dipartimento "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie", a pena di decadenza, le istanze di cui all'articolo 11, comma 7, della presente legge, corredate dall'autocertificazione concernente la permanenza dei requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, purché abbiano erogato e continuino ad erogare, attraverso accordi e contratti, prestazioni sanitarie per conto del SSR.

Note:

[\[11\]](#)Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 luglio 2022, n. 22, a decorrere dall'8 luglio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).

[\[12\]](#)Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, L.R. 7 agosto 2024, n. 31, a decorrere dall'8 agosto 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 35 e dall'art. 5, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52.

(...)